



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Oggetto: FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO
36	ANUALE 2020
Data	
09-03-20	

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di marzo alle ore 13:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A
REALI PIERO		ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 196 del 31.12.2018, modificata con successive proprie deliberazioni n. 32 del 19.03.2019, n. 53 del 13.05.2019, n. 83 del 01.08.2019 e n. 117 del 14.10.2019, con cui è stato approvato il nuovo piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021 con contestuale aggiornamento della dotazione organica dell'ente;

VISTI:

- l'art. 89 D.Lgs. n. 267/2000 il quale, al comma 5, prevede testualmente *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitar”*;
- l'art. 91 D.Lgs.n. 267/2000 il quale recita *“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti*

istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;

- *l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n.448 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*
- *L'art. 6 D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il quale, ai commi 2 e 3, dispone “2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*

CONSTATATO, che l'articolo 6 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 175/2017 ha introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica non più intesa quale contenitore rigido dal quale partire per la definizione del PTFP e in grado di condizionare le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, ma come valore finanziario di spesa potenziale massima finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze dell'ente (entro il quale va ricompresa la spesa del personale in servizio e quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art. 20, co. 3, D. lgs. n. 75/2017);

RILEVATO che la suddetta previsione deve necessariamente coordinarsi con le specifiche disposizioni in materia sia di gestione della dotazione organica(*in primis* art.91, co.4, D.Lgs. n.267/200) sia di limiti alla spesa di personale;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.L.n.34/2019 c.d. “decreto crescita” art.33, comma n.2 secondo le quali, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di un rapporto percentuale (VALORE SOGLIA) definito dalla spesa per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media del triennio delle entrate correnti risultanti dai rendiconti che dovranno essere calcolate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione. I valori soglia e le fasce demografiche verranno individuati con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data in vigore del Decreto Crescita. I Comuni in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate dei primi tre titoli, calcolate come sopra indicato, superi il valore soglia saranno tenuti ad adottare un percorso graduale di riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore, anche applicando un turnover inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo, dovranno applicare un turnover pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia.

PRESO ATTO che allo stato attuale il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 non è stato ancora emanato e che quindi le regole dettate in questa disposizione non sono ancora applicabili;

RITENUTO, in attesa dell’emanazione di tale decreto, di limitare la programmazione del fabbisogno del personale alle assunzioni flessibili e alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del d.l. 50/2016, rinviando la programmazione relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2020/20202 a dopo l’emanazione del decreto di cui trattasi;

DATO ATTO che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all’assunzione di personale e precisamente:

- La spesa conseguente all’adozione del presente atto è contenuta nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 e della legge 114/2014 art. 11 comma bis;
- ha rispettato, nell’anno precedente, la disciplina contenuta nell’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali, garantendo il

- contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;
 - ha rispettato il termine per l'adozione del Bilancio e i termini per l'adozione degli altri documenti contabili e di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
 - ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21.06.2011 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con deliberazione della giunta comunale n. 50 del 13.05.2019;
 - non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2017;
 - ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);

DATO ATTO che in questa seduta, sono state approvate le deliberazioni relative alla ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo e quella relativa all'approvazione del Piano delle azioni positive 2020-2022;

ATTESO che questa Amministrazione, al fine di far fronte alla carenza di personale nel servizio Polizia municipale ritiene opportuno, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, di ricorrere a forme flessibili di assunzioni temporanee relativamente a due ausiliari del traffico, per un periodo limitato di mesi sei con orario di lavoro part-time verticale;

RITENUTO di ricorrere, a tal fine, alla stipula di due contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato part-time;

DATO ATTO che la spesa del personale in servizio, al netto degli aumenti contrattuali, più la spesa per le assunzioni programmate rispetta il tetto della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 57-quater, L. n. 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO , in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, di stabilire il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale:

PIANO ASSUNZIONI 2020

FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONI TEMPORANEE DEI SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

**N. 2 ausiliari del traffico – categoria B posizione economica B1 –
costo complessivo € 11.500,74**

CONSIDERATO che il comune di Cascia è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno arrecato danni a molti immobili compromettendone totalmente o parzialmente l'agibilità;

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale consente ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, di assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

VISTO l' articolo 1 dell' ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016 che ripartisce tra le Regioni le unità di personale da assumere ed attribuisce ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vicecommissari, sulla base delle richieste pervenute dai comuni, le competenze per la definizione del numero delle unità di personale che ogni comune è autorizzato ad assumere;

VISTA l'ordinanza del Vice commissario del Governo per la Ricostruzione, che ha autorizzato questo Comune ad assumere personale a tempo determinato nel numero di 11 unità di cui:

- 2 unità categoria D profilo tecnico (di cui una per la gestione associata tra il comune di Cascia e comune di Poggiodomo)
- 4 unità categoria C profilo tecnico
- 1 unità categoria D esperto protezione civile
- 4 unità categoria C profilo amministrativo

VISTA altresì l'ordinanza del Vice commissario del Governo per la Ricostruzione n. 4 del 31.05.2017, con la quale il Comune di Cascia è stato autorizzato, ex art. 50 bis del D.L. n. 189/2016, convertito in legge 229/2016, ad assumere n. 2 unità di personale a tempo determinato di cui n. 1 un amministrativo categoria C e n.1 tecnico categoria C, nonché a stipulare 4 contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo di cui n. 2 per lo svolgimento di compiti di natura tecnica e n. 2 per lo svolgimento di compiti di natura amministrativa;

ATTESO che, questo Ente, tra le unità autorizzate con la sopra richiamata ordinanza n. 4 del 31.05.2017, ha proceduto ad assumere n. 2 unità di

personale a tempo determinato e, nelle more delle ulteriori assunzioni a tempo determinato, stipulato i 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31.12.2018, anch'essi come sopra autorizzati;

VISTO l'art. 1, comma 990 il quale testualmente recita. "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli *articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016*, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018"

VISTA la comunicazione del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nella Regione Umbria interessata dal sisma del 24.08.2016 trasmessa a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo comunale n. 14.289 del 28.12.2018, con la quale:

- autorizza la possibilità di ricorrere, fino al 31.12.2020, al personale assunto a tempo determinato alle medesime condizioni (unità e profili) di quanto già autorizzato a ciascun Ente per il 2018 con le ordinanze del vice commissario n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017;
- chiarisce che, in merito alla possibilità di prorogare i contratti in essere, ciascun Ente dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, mentre è preclusa la possibilità di proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la mancata riproposizione della specifica norma;

VISTA la nota inoltrata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ed acquisita al protocollo comunale n. 870 del 22.01.2020, con la quale informa che *il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, ha comunicato l'Ufficio scrivente, che ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell'art.50 del CCNL Funzioni Locali del 22.05.2018/ e dell'art. 1, comma 990 della legge 145/2018, i contratti di lavoro determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016, possono derogare al limite di durata di trentasei mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni locali vigente. La deroga della durata massima di 36 mesi non potrà superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell'art. 50 del CCNL Funzioni Locali, evidenziando, tuttavia, che allo stato attuale, tale deroga non può superare il 31.12.2020, ovvero il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e relativi finanziamenti, stabilito dall'art. 1, comma 4 del d.l. 189/2016, come modificato dall'art. 1, comma 990 della legge 145/2018*

PRESO ATTO che per alcuni dei contratti di lavoro subordinato stipulati ex art. 50 bis, la scadenza del termine è precedente alla data del 31.12.2020;

RITENUTO pertanto di prorogare fin al 31.12.2020 per far fronte alle esigenze connesse al sisma 2016 e nel rispetto della vigente normativa in materia di

proroga dei contratti a tempo determinato, le seguenti assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'art. 50 bis del DL n. 189/2016:

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D, posizione economica D1
- n. 3 posti di Istruttore Tecnico Cat. C, posizione economica C1,
- n. 4 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C,

RITENUTO di confermare la dotazione organica del comune di Cascia così come risultante dalla propria deliberazione n. 196 del 31.12.2019 che si riporta di seguito:

DESCRIZIONE CATEGORIE ORGANICO	TOTALE POSTI IN			
	A	B	C	D
postì di ruolo a 55 tempo pieno	6	15	25	9
postì di ruolo a tempo parziale 4		0	3	1

VERIFICATO che il Revisore dei Conti di questo Ente, sulla presente proposta ha espresso parere favorevole;

VISTI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e personale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000,.

PROPONE

1. Di approvare, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 31.12.2019;
3. Di approvare il piano delle assunzioni anno 2020, come di seguito indicato:

PIANO ASSUNZIONI 2020

**FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONI TEMPORANEE DEI SEGUENTI
PROFILI PROFESSIONALI MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO**

**O. 2 ausiliari del traffico – categoria B posizione economica B1 –
costo complessivo € 11.500,74**

4. Di disporre la proroga fino al 31.12.2020 del personale assunto ex art. 50 bis del d.l. 189/2016, così come riportato in narrativa,
5. Di rinviare, la programmazione relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2020/2022 a dopo l'emanazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 33 del D.L. n. 34/2019
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 40 del 04.03.2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di Collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;”

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta;

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..
VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. 40 del 04.03.2020.

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
LATTANZI PATRIZIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere Favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-04-20 al 02-05-20 Registro Albo Pretorio n. 613

Li, 17-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 09-03-20

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA

